

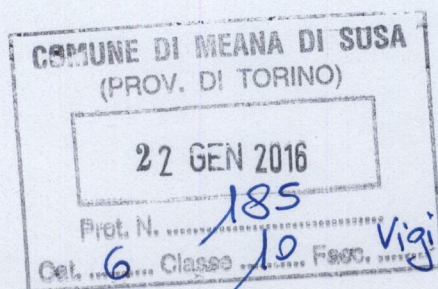


Cod. Struttura IA9

Prot. n. 5928

cl. 10.10.01

Grugliasco, 19/01/2016

Ai Sindaci dei Comuni della Città
Metropolitana di Torinoe, p.c. Ufficio Territoriale del Governo
– Prefettura di Torino

Tecnostuttura

Altri Soggetti convenzionati

Oggetto: stato massima pericolosità incendi boschivi.

Si trasmette la Determinazione Dirigenziale emessa dalla Regione Piemonte in data odierna inerente lo stato di massima pericolosità incendi boschivi, secondo quanto disposto dall'art. 6 della Legge 353 del 2000.

Allegati:

Determina Dirigenziale n.107 del 19/01/2016 e lettera della Regione Piemonte prot. n° 2068/A1803A del 19/01/2016.

Cordiali saluti.

FL

Il Dirigente del
Servizio Protezione Civile
Dot. F. DUTTO

+390698183940

**REGIONE
PIEMONTE***Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica**Settore Protezione Civile e Sistemi Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)**protezione civile regionale*

Data 19 GEN. 2015

Protocollo 2068/A1803A

Classificazione A18000,13.10.10.20/2014C,8

Alle Province ed alle Prefetture di

Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Vercelli
VCO

A tutti i Comuni del Piemonte
tramite le Province

Dipartimento nazionale protezione civile
Ufficio rischi naturali e antropici

COAU

Al Corpo Forestale dello Stato
Comando regionale del Piemonte

Al Corpo nazionale Vigili del Fuoco
Direzione regionale del Piemonte

Al Corpo Volontari AIB del Piemonte

Al Centro funzionale Arpa Piemonte

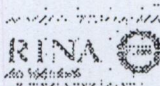
E p.c.

All'assessore regionale alla Protezione
Civile

Al Direttore della Direzione OO.PP, Difesa
del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione
civile, trasporti e Logistica

Al Settore Foreste della Regione Piemonte

Coordinamento Volontariato Protezione
civile



+390698183940

REGIONE
PIEMONTE

Oggetto: Trasmissione determinazione *Apertura Stato massima pericolosità incendi boschivi* su tutto il territorio regionale del Piemonte.

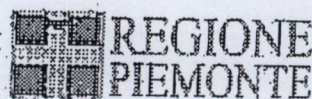
Si trasmette, in allegato alla presente, e per gli adempimenti di Vs. competenza (art. 6 L. 353/2000) la Determinazione n. 107 del 19.01.2016 relativa alla *Apertura dello Stato di massima pericolosità incendi boschivi, a partire dal 21.01.2016*, su tutto il territorio regionale del Piemonte.

Si prego di darne la massima diffusione possibile.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Protezione civile e Sistema AIB
Dott. Stefano BOVO

Il funzionario referente
Dott. ssa Cristina Ricaldone



Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Protezione civile e sistema anti incendi boschivi (A.I.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO: 107

DEL 19.01.2016

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1803A

Legislatura: 10

Anno: 2016

Oggetto

Stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte.
Legge 21 novembre 2000 n. 353. Legge regionale 19 novembre 2013 n. 21

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5;

vista la Legge regionale n. 21/2013, la quale, all'articolo 5 comma 3 prevede che:

"La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, sentito il Corpo forestale dello Stato, determina lo stato di massima pericolosità, anche per una o più province, oltre che per l'intero territorio regionale. Tale determinazione comporta l'applicazione dei divieti previsti all'articolo 11, comma 6";

considerato che detto articolo 11 comma 6, prevede che:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insacco di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio";

considerato che l'art. 14 comma 2 della Lr. 21/2013 prevede che:

"La violazione di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000;

valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale;

9

+390698183940

Dir. A18000 Sett. A1803A Segue Testo Determinazione Numero 107 Anno 2016 Pagina 2

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. lgs n. 165/2001 e successive modifiche;
visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 21 gennaio 2016, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e legge regionale n. 21/2013.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine;

RENDE NOTO

In applicazione dell'art. 11 comma 6 della Lr. 21/2013:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio; in particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio."

In applicazione dell'art. 14 della Lr. 21/2013:

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 11, comma 2 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 4 e 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200 euro a un massimo di 2000 euro.
2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11 commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 659 (Modifiche al sistema penale).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR. n.22/2010.

Il funzionario referente
Dott.ssa Cristina RICAUDONE

Il Dirigente del Settore
dott. Stefano BOVO